

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il Comune di Caserta ha istituito l'imposta di soggiorno, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 1 agosto 2024.

A chi è rivolto

- **Chi pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel comune di Caserta** ovvero chi pernotta in strutture ricettive, anche all'area aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017 e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie è tenuto al pagamento dell'imposta, da effettuarsi direttamente al gestore della struttura, che ne rilascia apposita quietanza e che provvede al riversamento al Comune di Caserta.
- **Gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Caserta** ai quali i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta, entro il termine del periodo del soggiorno o secondo le modalità previste dai portali telematici.

Tariffe

- L'imposta è pari ad **€1,50** al giorno a persona per pernottamenti effettuati in qualsiasi tipologia di struttura ricettiva ad esclusione degli alberghi a 4 stelle che è pari ad **€2,00** al giorno a persona, mentre quella relativa ad alberghi a 5 stelle e/o superiori è pari a **€ 3,00** al giorno a persona.
- L'imposta si applica per ogni pernottamento e per un massimo di 10 gg. consecutivi.

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) il personale della Polizia di Stato, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per soggiorni legati ad esigenze di servizio;
 - e) portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 75% con loro accompagnatore.
 - f) coloro che risultano iscritti all'anagrafe del Comune di Caserta
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui al precedente comma, lett. b) e c), apposita attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì,

dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;

- per l'ipotesi di cui al precedente comma, lett. e), apposita attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000.

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Caserta, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore è comunque tenuto a corrispondere l'imposta di soggiorno al Comune, in quanto è responsabile del pagamento della stessa, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020.

3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:

a) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;

b) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

c) versare al Comune di Caserta le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, **con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;**

d) presentare al Comune di Caserta, tramite email certificata all'indirizzo postacertificata@pec.comune.caserta.it entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, una comunicazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;

e) presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011;

f) i gestori delle strutture ricettive, sono qualificabili agenti contabili di fatto in quanto aventi la disponibilità materiale di denaro (c.d. maneggio di denaro) per cui permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, entro il termine ultimo del 30 gennaio successivo all'anno di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

4. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.